

Documento sulle rendite

Aggiornamento del 10/09/2026

Per l'erogazione della rendita vitalizia il Fopen ha stipulato, al termine della selezione prevista dalla normativa, una convenzione assicurativa con Assicurazioni Generali S.p.A., in raggruppamento temporaneo di imprese con INA Assitalia S.p.A., originariamente in vigore fino al 31.12.2019 e rinnovatasi fino al 31.12.2029, alle condizioni previste dall'appendice al contratto disponibile sul sito del Fopen.

LA RENDITA VITALIZIA

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita dell'aderente, gli verrà erogata una pensione complementare (rendita vitalizia), cioè sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale che l'aderente avrà accumulato e alla sua età a quel momento. Difatti la "trasformazione" del capitale in una rendita vitalizia avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso.

In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita vitalizia.

Si ha diritto alla prestazione pensionistica complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare.

Diversamente da quanto avviene nel caso della pensione prevista dal regime obbligatorio (INPS), la pensione complementare decorre dal mese successivo alla data di arrivo presso il Fondo della richiesta effettuata dall'associato, a tale richiesta deve essere allegata apposita documentazione comprovante la decorrenza del diritto a pensione.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni pensionistiche complementari, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto.

Si ha diritto alla prestazione pensionistica anticipata in caso di invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo o inoccupazione superiore a 48 mesi, se mancano meno di 5 anni alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare.

L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- interamente in rendita vitalizia, mediante l'erogazione della pensione complementare;
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita vitalizia.

IMPORTANTE: nel caso in cui, convertendo in rendita vitalizia almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS, l'iscritto può scegliere di ricevere l'intera prestazione in capitale.

QUALE TIPOLOGIA DI RENDITA VITALIZIA

Per l'erogazione della rendita vitalizia le convenzioni stipulate dal Fondo permettono, al momento del pensionamento, di scegliere tra le seguenti tipologie:

-
- | | |
|--|--|
| 1. Rendita Vitalizia | Pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita, si estingue con il suo decesso. Tale rendita è adatta per chi desidera avere l'importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza ulteriori protezioni per i superstiti (come nel caso della rendita reversibile, certa per 5 o 10 anni e con restituzione del montante residuo) o per sé (rendita LTC). |
| 2. Rendita Certa per 5-10 anni e poi vitalizia | Pagamento immediato di una rendita, nel periodo quinquennale o decennale di certezza, al socio se vivente, ai beneficiari in caso di sua premorienza. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia, se l'aderente è ancora in vita, si estingue, se l'aderente è nel frattempo deceduto. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione. |
| 3. Rendita Vitalizia Reversibile | Pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita e successivamente, per l'intero importo o per una frazione dello stesso, al beneficiario designato (reversionario), se superstite. La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere in particolare un superstite dall'eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. Il beneficiario designato non può essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione. |
| 4. Rendita vitalizia con restituzione del montante residuale (controassicurata) | Pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Al momento del suo decesso viene versato agli eredi legittimi o al beneficiario designato il capitale residuo, anche sotto forma di pagamento periodico. Il capitale residuo è pari alla differenza tra il montante convertito in rendita, rivalutato fino alla ricorrenza annuale del contratto che precede la data della morte e il prodotto tra la rata della "rendita assicurata" rivalutata all'ultima ricorrenza del contratto che precede la data della morte con il numero di rate effettivamente corrisposte. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di quanto non è stato ricevuto sotto forma di rendita. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione. |
| 5. Rendita Vitalizia con LTC | Pagamento immediato di una rendita all'aderente, fino a che rimane in vita. Il valore della rendita raddoppia qualora sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per tutto il periodo di loro permanenza. La rendita si estingue al decesso dell'aderente. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito adeguato in caso di perdita di autosufficienza. |
-

La documentazione contrattuale delle rendite è costituita dal Fascicolo informativo, disponibile sul sito internet del fondo www.fondopensioneopen.it a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.

Per tutte le informazioni relative ai requisiti di accesso alla prestazione in forma di rendita vitalizia si rimanda alla Nota Informativa; per quanto attiene al trattamento fiscale delle stesse si rimanda al “Documento sul regime fiscale”. Entrambi i documenti sono disponibili sul sito web del Fondo, www.fondofopen.it

ATTENZIONE: le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento della richiesta della rendita al fondo pensione.

LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE ALTERNATIVE ALLA RENDITA VITALIZIA

(Introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 che ha modificato l'art. 11 del D.Lgs 252/2005)

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'art. 1, comma 201, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto tre nuove tipologie di prestazione pensionistica complementare, inserendole nell'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto). Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 hanno quindi fornito le indicazioni operative per l'applicazione uniforme delle nuove disposizioni da parte di tutte le forme pensionistiche a contribuzione definita.

Le nuove prestazioni sono espressamente qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche» e sono pertanto soggette al medesimo regime normativo — fiscale, previdenziale e di vigilanza — delle prestazioni già disciplinate dall'art. 11 del Decreto.

Riferimento normativo	Contenuto
Art. 11, co. 3-bis, D.Lgs. 252/2005	Individua le tre nuove tipologie di prestazione quali alternative alla rendita vitalizia
Art. 11, co. 3-ter, D.Lgs. 252/2005	Disciplina la rendita a durata definita e il calcolo della durata sulla base delle tavole ISTAT
Art. 11, co. 3-quater, D.Lgs. 252/2005	Disciplina i prelievi liberamente determinabili e il meccanismo del tetto massimo
Art. 11, co. 3-quinquies, D.Lgs. 252/2005	Precisa che tali prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo ed il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di decesso il montante residuo è riscattato dai soggetti indicati al momento dell'esercizio dell'opzione.
Istruzioni COVIP 25 giugno 2026	Indicazioni operative di carattere generale per l'applicazione omogenea delle nuove disposizioni

Considerate anche le nuove prestazioni illustrate in questo Documento integrativo, le scelte per gli iscritti che maturano il diritto alla prestazione pensionistica di previdenza complementare sono le seguenti:

- a) in capitale per l'intero ammontare, nel caso in cui l'aderente sia un "vecchio iscritto" vale a dire si sia iscritto al fondo pensione preesistente entro il 28 aprile 1993 oppure si sia iscritto alla previdenza complementare entro il 28 aprile 1993 e abbia trasferito tale posizione pregressa presso il fondo pensione, oppure quando l'importo della rendita pensionistica derivante dalla conversione del 70% del montante finale risulti inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- b) eccetto i casi di cui al punto a), in capitale fino a un massimo del 50% del montante finale accumulato al momento della richiesta;
- c) rendita vitalizia;
- d) rendita a durata definita;
- e) prelievi liberamenti determinabili;
- f) erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni (rinviata al 31 ottobre 2026).

DISCIPLINA COMUNE ALLE NUOVE PRESTAZIONI

Prima di descrivere nel dettaglio ciascuna opzione, è importante conoscere le regole che si applicano a tutte e tre le nuove tipologie di prestazione pensionistica:

Aspetto	Cosa prevede la normativa
Alternative alla rendita vitalizia	Le nuove opzioni sostituiscono la rendita vitalizia: non possono essere combinate con essa né tra loro.
Quota in capitale	Puoi comunque richiedere fino al 50% del montante in forma di capitale (art. 11, co. 3), abbinandolo a una qualsiasi delle nuove prestazioni o a una rendita vitalizia.
Irrevocabilità della scelta	Una volta avviata l'erogazione, la scelta non può essere modificata. L'unica eccezione è la conversione del montante residuo in rendita vitalizia (immediata o differita).
Stop alle prerogative di accumulo	Non è più possibile effettuare trasferimenti, anticipazioni o accedere alla RITA. È invece consentito lo switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo previsto. Il trasferimento ad altro fondo è possibile solo per usufruire della rendita del fondo cessionario.
Contribuzione	Non è possibile versare nuovi contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le due posizioni vengono gestite separatamente).

Aspetto	Cosa prevede la normativa
Cumulo con RITA	Le nuove prestazioni non sono cumulabili con una RITA in corso di liquidazione che andrà revocata per consentire l'attivazione di una delle nuove prestazioni.
Montante residuo investito	Il montante destinato a una delle nuove prestazioni ma non ancora erogato rimane investito nel comparto scelto dall'aderente al momento della richiesta (o in quello di default del Fondo).
Decesso del beneficiario	Il montante residuo viene riscattato dai soggetti designati dall'aderente al momento della richiesta. La designazione è obbligatoria: le richieste prive di questa indicazione sono considerate incomplete.
Costi	I costi addebitati devono essere contenuti e limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute.
Tempi di erogazione	Il Fondo eroga la prestazione entro i termini indicati nel regolamento e comunque non oltre 6 mesi dalla richiesta, tenendo conto altresì del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026 per adeguare i propri sistemi operativi.

LA RENDITA A DURATA DEFINITA

Come funziona

La rendita a durata definita è una prestazione erogata per un numero di anni predeterminato, calcolato sulla base della tua aspettativa di vita al momento della richiesta. Non è legata alla tua sopravvivenza effettiva: l'erogazione cesserà al termine del periodo stabilito nonostante la sopravvivenza del beneficiario.

Come si calcola la durata

Durata standard: corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per i coefficienti di trasformazione della tabella A allegata alla Legge n. 335/1995 (arrotondato per difetto). Esempio: *se all'età della richiesta la speranza di vita residua è 18,7 anni, la durata della rendita sarà 18 anni.*

Durata estesa: il Fondo consente all'aderente di richiedere una durata superiore alla vita attesa ISTAT nei limiti previsti dall'apposito Regolamento sulle prestazioni, una volta emanato.

Come si calcola l'importo delle rate

L'importo di ciascuna rata non è fisso: viene ricalcolato a ogni scadenza dividendo il montante disponibile alla data di liquidazione per il numero di rate ancora da erogare. Il montante varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria del comparto in cui è investito.

In sintesi: se il comparto ha reso bene, la rata sarà più alta; se ha perso valore, la rata sarà più bassa.

Periodicità

Puoi scegliere la cadenza delle rate (trimestrale, semestrale o annuale), in base alle opzioni offerte dal Fondo. Il Fondo può prevedere un importo minimo per singola rata.

Esempio numerico

Ipotesi: *montante accumulato 30.000 € · valore quota iniziale 25,00 € · 1.200 quote totali · durata rendita 20 anni · erogazione annuale* → **60 quote per rata (fisse).**

Anno	Valore quota	Quote erogate (rata)	Importo rata (€)*	Quote residue
Inizio	—	60 (1.200 ÷ 20)	—	1.200
Anno 1	25,00 €	60	1.500,00	1.140
Anno 2	26,50 €	60	1.590,00	1.080
Anno 3	23,80 €	60	1.428,00	1.020
Anno 4	27,10 €	60	1.626,00	960

* L'importo in euro varia perché varia il valore della quota, non il numero di quote erogate per rata.

Rischi da considerare

- **Rischio di longevità:** se vivi più anni rispetto alla durata della rendita, il capitale si esaurisce e non riceverai più alcuna erogazione dopo l'erogazione dell'ultima rata.
- **Rischio di investimento:** le rate variano con i rendimenti del comparto. Non esiste un importo garantito¹.
- **Rischio di concentrazione:** le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

I PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI

Come funziona

I prelievi liberamente determinabili sono la soluzione più flessibile: puoi scegliere tu stesso quando prelevare e quanto, nei limiti previsti dalla normativa. Il montante residuo rimane sempre investito nel comparto scelto.

Qual è il limite massimo prelevabile?

¹ In caso contrario, indicare eventuali garanzie contrattualizzate

Non puoi prelevare tutto e subito. La normativa stabilisce un tetto massimo che cresce nel tempo, calcolato in riferimento a una rendita a durata definita figurativa annuale (non reale): quella che avresti ricevuto se avessi scelto la rendita a durata definita con frazionamento annuale.

In pratica, ogni anno si «sblocca» una quota equivalente a una rata annuale di tale rendita teorica. L'importo massimo prelevabile in qualsiasi momento è pari alla somma delle rate teoriche maturate dall'inizio, diminuita di quanto hai eventualmente già prelevato in precedenza.

Nell'ultimo anno di durata teorica, puoi prelevare fino all'intero montante residuo.

Il primo prelievo

Puoi richiedere un primo prelievo già al momento della domanda di accesso alla prestazione. L'importo non potrà superare quello della prima rata di rendita a durata definita figurativa.

Esempio numerico

Ipotesi: montante 30.000 € · 1.200 quote totali · durata teorica 20 anni → 60 quote per rata teorica (fisse) · valore quota 25 €.

Anno	Valore quota	Quote erogabili (residue + 60 maturate)	Massimo importo richiedibile	Quote richieste	Importo prelevato	Quote residue	Note
Anno 1	25,00 €	60	1.500,00 €	50	1.250,00 €	10	Prelievo parziale, restano 10 quote disponibili
Anno 2	26,50 €	70	1.855,00 €	0	0,00 €	70	Nessun prelievo, le somme disponibili si accumulano
Anno 3	23,80 €	130	3.094,00 €	130	3.094,00 €	0	Prelievo massimo, la somma disponibile si azzerà
Anno 4	27,10 €	60	1.626,00 €	30	813,00 €	30	Prelievo parziale, restano somme per gli anni successivi

Limiti operativi

L'intervallo minimo tra una richiesta di prelievo e la successiva, nonché l'eventuale importo minimo per singolo prelievo, saranno definiti nell'apposito Regolamento sulle prestazioni, di successiva emanazione, anche al fine di evitare richieste eccessivamente frequenti per importi esigui.

Rischi da considerare

- Rischio di longevità: se prelevi tutti gli importi al compimento dell'età media determinata dall'ISTAT potresti esaurire, il capitale si esaurisce e non riceverai più alcuna erogazione dopo l'erogazione dell'ultimo prelievo.
- Rischio di investimento: il valore delle quote – e quindi l'importo massimo prelevabile in euro – varia con i mercati finanziari.

- Rischio di concentrazione: le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

L'EROGAZIONE FRAZIONATA DEL MONTANTE (DECORRENZA RINVIATA AL 31 OTTOBRE 2026)

Come funziona

L'erogazione frazionata ti permette di ricevere il montante accumulato in rate periodiche nell'arco di un periodo di tempo da te scelto liberamente. A differenza della rendita a durata definita, la durata non è collegata alla tua speranza di vita: sei tu a decidere per quanti anni vuoi ricevere le rate, nel rispetto del limite minimo di 5 anni fissato dalla legge.

Come scegli la durata e la periodicità

Al momento della richiesta devi indicare:

- il numero di anni di durata dell'erogazione (non inferiore a 5 anni);
- la periodicità delle rate (mensile, trimestrale, semestrale o annuale), in base alle opzioni offerte dal Fondo.

Come si calcola l'importo delle rate

Il meccanismo è analogo alla rendita a durata definita: a ogni scadenza, l'importo della rata si ottiene dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Il montante continua a essere investito e a variare con i mercati.

Disponibilità

L'erogazione frazionata è disponibile dal 31 ottobre 2026 (per effetto del rinvio approvato dalla legge 112/2026 di conversione del D.L. 62/2026). Le richieste potranno essere presentate a partire da quella data.

Rischi da considerare

- Rischio di longevità: se il periodo scelto si conclude prima della tua vita, non riceverai più alcuna erogazione dal Fondo.
- Rischio di investimento: le rate variano con i rendimenti del comparto.
- Rischio di concentrazione: le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

CONFRONTO TRA LE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONE

La tabella seguente riassume le principali caratteristiche di ciascuna tipologia di prestazione, per facilitare il confronto.

Caratteristica	Rendita vitalizia	Rendita a durata definita	Prelievi liberamente determinabili	Erogazione frazionata
Durata dell'erogazione	Vita intera	Vita attesa residua (ISTAT) o maggiore durata	Vita attesa residua (limite teorico)	A scelta (min. 5 anni)
Importo delle rate	Fisso (contrattuale) con rivalutazione annuale	Variabile (risultati gestione)	Variabile (risultati gestione) e in base a richiesta dell'aderente	Variabile (risultati gestione)
Rischio di longevità	A carico assicuratore	A carico aderente	A carico aderente	A carico aderente
Rischio di investimento ²	No (rendimento garantito)	Sì	Sì	Sì
Flessibilità di prelievo	Nessuna	Limitata (eventuale periodicità scelta)	Massima (a richiesta in base a soglie massime)	Limitata (eventuale periodicità scelta)
Reversibilità della scelta	Irrevocabile	Irrevocabile*	Irrevocabile*	Irrevocabile*
Montante residuo in caso di decesso	Dipende dalla tipologia di rendita vitalizia	Riscatto da beneficiari designati	Riscatto da beneficiari designati	Riscatto da beneficiari designati
Erogata da	Compagnia assicurativa convenzionata con Fondo pensione	Fondo pensione direttamente	Fondo pensione direttamente	Fondo pensione direttamente
Disponibile dal	Già prevista	1° luglio 2026	1° luglio 2026	31 ottobre 2026**

* Salvo successiva conversione in rendita vitalizia immediata o differita, esercitabile in qualsiasi momento presso il Fondo o trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica.

** Rinvio introdotto dalla Legge 112/2026 di conversione del D.L. 62/2026.

² In caso contrario, indicare eventuali garanzie contrattualizzate.

POSSIBILITÀ DI CONVERSIONE IN RENDITA VITALIZIA

Anche dopo aver scelto una delle nuove tipologie di prestazione, conservi la facoltà di convertire il montante residuo ancora in gestione in una rendita vitalizia. Questa opzione è esercitabile in qualsiasi momento durante la fase di erogazione e puoi farlo:

- presso il tuo Fondo pensione attuale, se prevede condizioni di rendita vitalizia;
- trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica complementare, al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

Il Fondo definisce nel proprio Regolamento le condizioni e le modalità per esercitare questa facoltà. Consulta il Documento sulle rendite per i dettagli.

COME RICHIEDERE LA PRESTAZIONE

È previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026, durante il quale il Fondo acquisirà le richieste degli aderenti. Le prestazioni potranno essere liquidate successivamente, una volta completati gli adeguamenti dei sistemi operativi e resa disponibile la relativa modulistica.

Gli aderenti che intendono, quindi, richiedere maggiori informazioni o l'accesso alle nuove prestazioni pensionistiche possono scrivere a nuoveprestazioni@fondofopen.it indicando nell'oggetto dell'e-mail "NUOVE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE".